



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-SEZIONE FALLIMENTARE-

composto dai sig.ri Magistrati:

dott. Giovanna Russo

-Presidente

dott. Marco Vannucci

- Giudice

dott.ssa Luisa De Renzis

- Giudice rel. estensore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

OGGETTO: Istanza di autorizzazione ex art. 161, settimo comma, l.f.:

L'istanza di autorizzazione al pagamento di debiti pregressi formulata dalla Nuova
Iniziativa Editoriale S.p.A. in liq.ne:

Con istanza di autorizzazione ex art. 161, settimo comma, l.f. datata 11 novembre 2014, la Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A. in liq.ne, con sede legale in Roma, già editrice della Testata "L'Unità", in persona dei liquidatori e legali rappresentanti dr. Prof. Emanuele D'Innella e dr. Franco Carlo Papa, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amerigo Bottai - pec luigiamerigobottai@ordineavvocatiroma.org - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Pietro Paolo Rubens n. 31, ha chiesto l'autorizzazione al pagamento del debito privilegiato di € 43.249,80 mediante nr. 12 rate mensili di € 3.604,14, con decorrenza dal 16.11.2014, in favore di INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). Tale pagamento, a detta di parte istante, sarebbe necessario per ottenere il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte dell'INPGI al fine di poter ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e per l'Editoria,



il versamento delle provvidenze editoriali spettanti per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 3 legge 7.8.1990 n. 250 (e successive modifiche attuate con legge 23.12.2000 n. 388, d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248, nonché, in ultimo, con d.l. 18.5.2012 n. 63, convertito nella legge 16.7.2012 n. 103).

Tali contributi, precisa la Nie: "sarebbero pari ad € 4.695.000,00, ma, come subito si dirà, sono stati prudenzialmente stimati al 57%, ossia in € 2.7000.000 circa, sulla base dello stanziamento del fondo appostato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria" (cfr. istanza Nie pag. 2).

Con lettera del 17.9.2014, l'INPGI ha fornito alla società ricorrente il dettaglio della residua debitoria 2013 con rateizzazione del pagamento.

Con provvedimento in data 21.11.2014, il giudice delegato ha chiesto il parere del Commissario Giudiziale in merito alla predetta istanza.

In proposito, il Commissario Giudiziale ha evidenziato che il pagamento del credito INPGI, non dovrebbe essere una condizione per l'ottenimento del DURC posto che, come peraltro riconosciuto dallo stesso istante, la "correntezza" contributiva sussiste anche in caso di "sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative" ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. b) D.M. 279/2007.

2. Il documento unico di regolarità contributiva e le imprese in concordato preventivo: applicabilità della disposizione regolamentare dell'art. 5 comma 2, lett. b) d.m. 279/2007:

La questione merita di essere ben approfondita per la rilevanza che è destinata ad assumere nelle procedure concordatarie e, in specie, nella fase del c.d. concordato con prenotazione laddove i mancati pagamenti di debiti per contributi anteriori siano tali da precludere all'impresa in concordato il conseguimento di taluni vantaggi, per l'appunto correlati alla regolarità contributiva ed al possesso del DURC.



Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è documento di fondamentale importanza per l'attività imprenditoriale e consente all'imprenditore di poter ottenere i seguenti benefici:

- concessione di agevolazioni normative e contributive;
- regolare esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- regolare esecuzione dei lavori privati nell'edilizia;
- fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 2007 disciplina le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC sicché a tale fonte normativa secondaria occorre fare riferimento per risolvere i problemi giuridici connessi al mancato rilascio del DURC nella fase concordataria.

Vi è da osservare che l'art. 5 del predetto decreto al punto 2) prevede che: *"La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: a. richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto abbia espresso parere favorevole; b. sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c. istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito"*.

Si tratta di una disposizione che mira a chiarire i casi nei quali la regolarità contributiva può dirsi comunque esistente con conseguente rilascio del documento di regolarità contributiva da parte degli enti a ciò preposti.

Nelle ipotesi di concordato, il mancato rilascio del DURC, avrebbe innegabili effetti pregiudizievoli sulla procedura sino a comprometterne il suo esito, con la conseguenza che la pretesa, da parte degli enti previdenziali, di ottenere il pagamento delle somme anteriori alla procedura, ponendo tale pagamento quale condizione necessaria per il rilascio del DURC, non è in linea con le norme in materia fallimentare, né con la disciplina regolamentare stilata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da ultimo con nota prot. 37/0024249.

Invero, in tema di procedure concorsuali, è pacifico il divieto di pagamento dei debiti pregressi (art. 51 l.f. per il fallimento e art. 168 l.f. per il concordato preventivo); tali norme



costituiscono le “disposizioni legislative” che in virtù del citato art. 5 lett. b) abilitano, o meglio obbligano, gli enti ad emettere un DURC positivo anche in presenza di inadempienze. Va poi aggiunto che, in conformità alla interpretazione suddetta ed in risposta all’interpello n. 41/2012, formulato dai consulenti del lavoro su una ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, si è pronunciato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva (nota prot. 37/0024249 datata 21.12.2012), evidenziando che l’ammissione al concordato preventivo comporta per la compagine aziendale interessata la sospensione *ex lege* delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.

In questo contesto, il Ministero, ha esplicitato che la fattispecie del concordato in continuità “*sembrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007*”

sicché la sospensione dei pagamenti non osta al rilascio del DURC.

Ad avviso di questo tribunale, tale linea interpretativa (peraltro già anticipata in giurisprudenza da alcuni tribunali cfr. *trib. Cosenza 19.12.2012; trib. Siracusa 2.10.2013*¹)

merita di essere condivisa ed estesa a tutte le tipologie concordatarie (concordato in continuità, in continuità indiretta, liquidatorio puro) e, a maggior ragione, al concordato prenotativo, poiché se l’impresa - durante la fase preparatoria del concordato - fosse privata del DURC avrebbe scarsa possibilità di sopravvivere, di elaborare un piano e, contemporaneamente, di portarne a termine le previsioni; al contrario, l’unica opportunità per conservare i benefici conseguenti al DURC rimarrebbe quella di pagare (preventivamente e per intero) gli enti previdenziali con il fine di sanare le posizioni di irregolarità contributiva, creando una sorta di corsia preferenziale automatica per costoro, con una innegabile ed inammissibile violazione delle regole del concorso rispetto agli altri creditori di pari rango.

¹ La regolarità contributiva ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b, d.m. 279/2007, pur in mancanza dell’attestazione rilasciata da parte degli istituti previdenziali (D.U.R.C.) sussiste anche in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e, quindi, anche nel caso di sospensione derivante dall’applicazione del divieto di pagamento lesivi della par condicio credito rum ai sensi degli articoli 167, 168 e 184 l.f.



Non si può poi dimenticare che tale documento è fondamentale perché consente all'impresa di incassare i crediti vantati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi, di corresponsione di benefici ed agevolazioni derivanti dalle norme comunitarie, sicché il danno derivante dal mancato incasso di tali provvidenze incide, con evidenza, sulla possibilità concreta di attuazione dell'istituto concordatario.

Una siffatta linea interpretativa (crisi di impresa quale automatica condizione ostativa al rilascio del DURC) si porrebbe in evidente controtendenza rispetto alle intenzioni del legislatore, il quale, negli ultimi anni, ha inteso favorire l'istituto del concordato preventivo, accordando al debitore addirittura il "favor" derivante da una prenotazione di concordato, che non può e non deve essere interpretata dagli operatori del diritto come un anomalo spazio temporale per sanare i debiti di talune categorie di creditori a scapito di altre.

La "ratio" della normativa regolamentare è proprio quella di lasciare un discreto margine di manovra nei casi in cui sia proprio la legge ad accordare la sospensione dei pagamenti e di considerare tali situazioni equiparabili - sia pure transitoriamente - ad ipotesi di regolarità contributiva.

Se così non fosse, la sospensione dei pagamenti ed il divieto temporaneo di intraprendere azioni esecutive e cautelari avrebbe una portata ben ridotta ovvero non varrebbe per la categoria dei creditori previdenziali, i quali potrebbero comunque ottenere il pagamento con modalità non previste dalle norme.

3. La domanda per l'accesso ai contributi pubblici a favore delle imprese editrici di giornali, quotidiani e periodici e la necessità della previa regolarità contributiva:

Nel caso in esame, si verte in una situazione analoga a quanto sopra rappresentato in linea generale: la parte ricorrente prospetta l'urgenza di un pagamento di un debito anteriore da erogare all'INPGI (che peraltro ha accordato la rateizzazione successivamente al deposito del ricorso), pena la perdita dei rilevanti contributi pubblici erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le sovvenzioni all'editoria.



L'INPGI peraltro - come riferito da parte istante - ha dichiarato solo verbalmente di non voler rilasciare il documento di regolarità contributiva né ha provveduto al formale diniego (con le relative motivazioni) della richiesta del predetto certificato.

Nella ipotesi che ci occupa, è bene evidenziare che, con nota del 13.6.2014, la P.A. ha comunicato l'avvio del procedimento, rammentando, in conformità al disposto dell'art. 10, secondo comma, d.l. 1.10.2007 n. 159 (convertito nella legge 29.11.2007 n. 222) e dell'art. 1 d.p.r. 25.11.2010, n. 229, che, per il completamento dell'istruttoria, l'intera documentazione (a sostegno della domanda) sarebbe dovuta pervenire entro e non oltre il termine del 30 settembre, a pena di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi in questione (cfr. comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 – contributo 2013 – Testata: L'Unità a firma del Dirigente Coordinatore del Servizio Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria; in tale comunicazione *“si rammenta che, per il perfezionamento della domanda di contributo, l'intera documentazione istruttoria deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 30 settembre 2014...Le imprese la cui documentazione risulterà mancante ovvero incompleta alla scadenza del predetto termine, saranno considerate decadute “ope legis” dal diritto alla percezione del contributo e di tale circostanza verrà data apposita comunicazione”*).

Dalla cronologia degli eventi, si può constatare come la società istante, ben prima della presente procedura (e cioè a far data dal 13.6.2014), avrebbe potuto formalizzare la richiesta all'INPGI così da accelerare la definizione della pratica di erogazione delle sovvenzioni e non incorrere nel rischio di una eventuale decadenza dal diritto alla percezione delle sovvenzioni per l'editoria; al contrario, dalla documentazione in atti, si evince che la richiesta della NIE di precisazione della situazione debitoria all'INPGI è databile al 9 settembre 2014, con successivi riscontri da parte dell'INPGI databili al 17 ed al 23 settembre 2014.

Sul punto, la parte istante, pur facendo previsioni prudenziali sulle somme da incassare e pur chiarendo la disponibilità (manifestata verbalmente) dell'INPGI a prorogare il termine per la



decorrenza rateale, nulla argomenta sulla decadenza dal diritto alla percezione contributiva, la quale, ove già verificatasi al 30 settembre, come comunicato formalmente dalla P.A., precluderebbe definitivamente l'incasso di tali somme e renderebbe superfluo qualsiasi pronunciamento del tribunale, peraltro sollecitato in epoca successiva alla data indicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inoltro della documentazione istruttoria.

La parte istante avrebbe dovuto adeguatamente chiarire anche tale profilo giacché la richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti pregressi, formulata appositamente per conseguire il beneficio relativo all'incasso delle sovvenzioni per l'editoria (contributo 2013), anche a volerla ritenere ammissibile, avrebbe dovuto necessariamente soffermarsi sulla vigenza e sulla attualità del diritto di riscossione di tali sovvenzioni in conformità con le disposizioni concernenti l'editoria.

Ne consegue che, sia pure a voler accantonare il profilo relativo alla decadenza del diritto alle sovvenzioni, sulla base delle disposizioni citate nel presente decreto, il tribunale non può autorizzare quanto richiesto in quanto nulla osta al rilascio del DURC da parte dell'INPGI, applicandosi in materia l'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007 lett. b) giacché si verte in regime legislativo di sospensione dei pagamenti di debiti anteriori e, per di più, in ipotesi di rateizzazione, per la quale l'istituto competente ha espresso parere favorevole (art. 5 D.M. 24 ottobre 2007 lett.a) solo successivamente al deposito del ricorso per concordato prenotativo, epoca nella quale la sospensione dei pagamenti già poteva dirsi ampiamente operante.

Il quadro normativo e fattuale così ricostruito, in conclusione, non necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte del tribunale, essendo l'ente previdenziale obbligato per disposizione normativa regolamentare al rilascio del DURC;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, comma 7, legge fallimentare e l'art. 5 lett. b) d.m. 24 ottobre 2007;



- Respinge l'istanza avanzata dalla Nie S.p.A. in liq.ne di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti pregressi di natura contributiva ed accerta che nulla osta al rilascio del DURC da parte dell'INPGI;
- Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte istante ed al Commissario Giudiziale.

Roma addi 24/11/2014

IL PRESIDENTE



IL CASO.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 5 DIC 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Tommaso Labanca

